Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 6 luglio 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 183 DEL 6 LUGLIO 1981:

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 18 giugno 1981.
Regolamento di attuazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda, del codice della navigazione, di cui all'art. 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 862.

(3814)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in sesta seduta comune, giovedì 16 luglio 1981, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per la elezione di un giudice della Corte costituzionale.

(4044)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 giugno 1981.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Bologna.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio in Bologna, con sede in Bologna;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 24 marzo 1981 e dell'assemblea dei soci in data 28 marzo 1981;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 21, punti 15), 16), 17) e 19); 52, lettere *f*) e *v*); 55, terzo comma; 56, primo e secondo comma; 57, ultimo comma; 58, primo comma; 59, ultimo comma; 61, primo e secondo comma; 62, lettere *d*) ed *e*); 66; 67, primo e secondo comma; 68, primo comma, dello statuto della Cassa di risparmio in Bologna, con sede in Bologna, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1981

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Titolo V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(*Omissis*).

Art. 21.

(*Omissis*).

15) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore allo 0,1% del patrimonio della Cassa o durata superiore ad anni 9;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive, il cui valore sia indeterminato o superi lo 0,50% del patrimonio della Cassa;

17) su qualsiasi formalità ipotecaria successiva alla originaria iscrizione che non riguardi crediti della Cassa già estinti, salva la facoltà di delega per quelle afferenti il frazionamento del credito tra le singole unità immobiliari ipotecate e la restrizione delle ipoteche con corrispondente riduzione del credito della Cassa quando l'importo del credito non ecceda le lire 500.000.000 a condizione che non vengano alterate le iniziali proporzioni fra crediti e garanzie;

(*Omissis*).

19) sulle transazioni relative ai crediti di importo superiore allo 0,50% del patrimonio della Cassa;

(*Omissis*).

Titolo XIV

OPERAZIONI ATTIVE

Art. 52.

(*Omissis*).

f) mutui chirografari ad enti pubblici e loro consorzi, ad enti morali ed assistenziali, a camere di commercio, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e ad altri enti che, giusta istruzione dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia dello Stato o delle regioni, qualora la garanzia stessa sia prevista da leggi nazionali o regionali, nonchè contro garanzia di delegazioni, vincoli o cessioni di cespiti delegabili, vincolabili o cedibili per legge a garanzia di mutui, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge;

(*Omissis*).

v) acquisto di accettazioni bancarie e valori similari;

(*Omissis*).

Art. 55.

(*Omissis*).

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai 18 mesi, ma possono essere rinnovate.

(*Omissis*).

Art. 56. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore, di regola, a 12 mesi, nè eccedere comunque i 18 mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, normalmente, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a 18 mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 52 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

(*Omissis*).

Art. 57.

(*Omissis*).

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo dall'inizio dell'ammortamento dell'operazione.

Art. 58. — Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti, o variabili se previsto contrattualmente, in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

(*Omissis*).

Art. 59.

(*Omissis*).

Le aperture di credito in conto corrente di cui alla lettera *o*) del medesimo art. 52, potranno essere concesse a revoca. Qualora ne sia stabilita la scadenza, esse dovranno avere la durata massima di 18 mesi, con possibilità di una o più rinnovazioni.

(*Omissis*).

Art. 61. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 52: complessivamente 16% dello ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 52: complessivamente 16% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 0,50% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad Istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5,50% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 52 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 2% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

(*Omissis*).

g) operazioni di credito di cui all'art. 54 assistite da una sola obbligazione: complessivamente il 28% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, ripartito in pari misura fra il settore pubblico (14%) e quello privato (14%), salvo deroga dell'organo di vigilanza.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) potranno eccezionalmente essere variati in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 40% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

(*Omissis*).

Titolo XV

OPERAZIONI VARIE

Art. 62.

(*Omissis*).

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi;

e) prestare cauzioni, fideiussioni, avalli, accettazioni e in genere impegni di firma a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 53 e 54. Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino tra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per gli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

(*Omissis*).

Titolo XVII

CREDITO FONDIARIO

Art. 66. — La Cassa di risparmio in Bologna, ai termini dell'art. 1 del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, esercita il credito fondiario ed edilizio in conformità alle vigenti disposizioni tramite speciale sezione avente separata gestione, propria contabilità e proprio bilancio.

Alla sezione la Cassa assegna sul proprio patrimonio un fondo di garanzia.

Art. 67. La sezione esplica la sua attività a mezzo degli organi di amministrazione e di gestione della Cassa.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le norme, condizioni e modalità per la concessione dei mutui e per l'emissione delle obbligazioni in conformità delle disposizioni che disciplinano il credito fondiario ed edilizio. Delibera altresì, nell'ambito delle norme vigenti e per le finalità della sezione, l'assunzione di prestiti in valuta estera.

Al comitato spetta di deliberare sulle domande di mutuo, sulle cancellazioni parziali, restrizioni, divisioni, sostituzioni, e surrogazioni di ipoteche ed in genere su qualsiasi formalità ipotecaria e sulla variazione delle garanzie, sulla rinuncia ad ipoteche legali, sulle azioni giudiziarie, sul concorso alle aste per l'aggiudicazione di immobili e sull'amministrazione e rivendita di essi, e su ogni altra operazione relativa all'esercizio del credito fondiario ed edilizio.

(*Omissis*).

Art. 68. — L'utile netto della sezione di credito fondiario è devoluto per una quota non inferiore alla metà al fondo di riserva ordinario della sezione medesima.

(*Omissis*).

(3880)

DECRETO 12 giugno 1981.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Città di Castello.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello (Perugia);

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 26 marzo 1980, 22 aprile 1980 e 8 aprile 1981 e dell'assemblea straordinaria dei soci in data 30 marzo 1980 e 29 marzo 1981;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in occasione della sua prima riunione;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 26, ultimo comma, 31, quarto comma, 47, lettera *v*), 51, 52, secondo comma e 57, lettera *e*), dello statuto della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello (Perugia), in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1981

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 26, ultimo comma. — Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari ed anche permanentemente per determinati atti o categorie di atti, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

Art. 31, quarto comma. — Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento o l'ammodernamento, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura delle garanzie, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Art. 47. — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*).

v) acquisto di accettazioni bancarie e valori similari.

(*Omissis*).

Art. 51. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a dodici mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono però ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a diciotto mesi quando trattasi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 47 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile o in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 52, secondo comma. — Le ipoteche potranno anche essere di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare residuo dei crediti garantiti dalle ipoteche precedenti, unitamente all'ammontare di quelli garantiti con le nuove ipoteche da iscrivere dalla Cassa, non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

Art. 57. — La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

(*Omissis*).

e) prestare cauzioni, fidejussioni, avalli, accettazioni e in genere impegni di firma a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 48 e 49.

Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, sempre che queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda modalità e condizioni.

Per gli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

(*Omissis*).

(3883)

DECRETO 18 giugno 1981.

Modificazioni allo statuto del Credito italiano, società per azioni, banca di interesse nazionale con sede in Genova.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Credito italiano S.p.a., banca di interesse nazionale con sede in Genova;

Visto il verbale dell assemblea straordinaria dei soci della predetta « Banca » in data 24 aprile 1981;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in occasione della sua prima adunanza, ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 5, 25 e 43 dello statuto del Credito italiano S.p.a., banca di interesse nazionale con sede in Genova, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1981

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 5. — Il capitale sociale è di L. 160.000.000.000 diviso in numero 320.000.000 di azioni da L. 500 cadauna.

Le azioni sono nominative.

Le azioni intestate a cittadini od enti di Stati esteri, che non siano membri della Comunità economica europea, non danno diritto a voto.

Art. 25. — Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede sociale od altrove in Italia ad intervalli di tempo di regola non superiori a tre mesi e tutte le volte che il presidente lo creda necessario o gli sia richiesto dagli amministratori delegati o da tre amministratori o dai sindaci.

La convocazione del consiglio è fatta dal presidente e può aver luogo, nei casi d'urgenza, anche telegraficamente.

Il presidente e gli amministratori delegati possono invitare i direttori centrali, o alcuni di essi, ad assistere alle adunanze del consiglio.

Art. 43. — Della convocazione del consiglio di amministrazione deve essere data comunicazione all'organo di vigilanza nella stessa forma di cui all'art. 25.

Un delegato dell'organo di vigilanza presenzia con funzioni ricognitive alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Degli eventuali interventi svolti dal delegato — qualora lo stesso rilevi che una assumenda delibera non sia conforme alla vigente normativa e ritenga di avvertirne il consiglio nel corso stesso della riunione — deve essere fatta menzione nel verbale.

Copia del verbale della riunione deve essere inviata allo organo di vigilanza entro dieci giorni dalla data della sua sottoscrizione da parte dei soggetti statutariamente designati.

(4001)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 8 gennaio 1981, n. **342.**

Istituzione di ruoli speciali per preside e per docenti presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato speciale per sordomuti di Padova.

N. 342. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, vengono istituiti, a decorrere dal 1° settembre 1978, ruoli speciali per preside e per docenti presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato speciale per sordomuti di Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1981
Registro n. 62 *Istruzione, foglio n.* 46

DECRETO 19 gennaio 1981, n. **343.**

Istituzione di ruoli speciali per preside e per docenti presso l'istituto tecnico commerciale e per geometri speciale per sordomuti di Padova.

N. 343. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, vengono istituiti, a decorrere dal 1° settembre 1978, ruoli speciali per preside e per docenti presso l'istituto tecnico commerciale e per geometri speciale per sordomuti di Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1981
Registro n. 62 *Istruzione, foglio n.* 45

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica

Nel provvedimento C.I.P. n. 50/1979, concernente «Revisione dei prezzi delle specialità medicinali» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 30 novembre 1979, così come modificato dal provvedimento C.I.P. numero 40/1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 luglio 1980, sono apportate le seguenti rettifiche:

INVECE DI:	Numero di registrazione	Prezzo attuale provvedimenti 50/79 e 40/80	LEGGASI:	Numero di registrazione	Prezzo
Brinerdina - Sandoz			*Brinerdina* - Sandoz		
20 conf.	21326	1.630	20 conf.	21326	1.850
Cruzylanid A - Farmag			*Cruzylanid A* - Farmag		
fl 10 ml	15267	970	fl 10 ml	15267	1.065
Indusil - Recordati			*Indusil* - Recordati		
2*15 cps 2 mg	21196.1	915	2*15 cps 2 mg	21196.1	1.490

(4004)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifica italiana della convenzione relativa all'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonchè al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978.

Il 7 maggio 1981, in base ad autorizzazione disposta con legge 29 novembre 1980, n. 967, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 19 gennaio 1981, l'Italia ha depositato a Bruxelles, presso il Consiglio delle Comunità europee, lo strumento di ratifica della convenzione relativa all'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978.

La convenzione sopracitata non è ancora entrata in vigore sul piano internazionale, essendo stata ratificata solo dal Regno dei Paesi Bassi, in data 8 dicembre 1980, e dall'Italia, il 7 maggio 1981, e non essendosi ancora avuto il numero di ratifiche richiesto dall'art. 39.

(3823)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 27 giugno 1981, n. 331 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1981).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

Fermi restando i termini e le modalità fissati dalle leggi regionali o provinciali per l'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, a decorrere dal 1° gennaio 1981 nelle regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano, qualora non siano stati ancora emanati ed attuati i provvedimenti previsti dall'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi alla costituzione delle unità sanitarie locali, è nominato un commissario unico regionale, il quale subentra, per il relativo territorio, nei compiti già spettanti ai commissari liquidatori di tutti i disciolti enti, casse, servizi e gestioni autonome con compiti di erogazione dell'assistenza sanitaria.

Per gli enti e casse di carattere provinciale può essere nominato un sub-commissario per ciascuna provincia.

La gestione commissariale cessa con la completa attuazione dei provvedimenti di cui al primo comma e comunque non oltre il 30 giugno 1981.

Il termine del 31 dicembre 1980 di cui all'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441, è prorogato fino al termine massimo del 30 giugno 1981 o al termine più breve da fissarsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, per gli adempimenti di liquidazione di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché per gli eventuali adempimenti di gestione connessi alla attività di assistenza di cui al primo comma del presente articolo, ove richiesti dalle regioni o province autonome con oneri a carico degli stanziamenti alle stesse assegnati sul fondo sanitario nazionale. Tali adempimenti comprendono, in particolare, l'attività derivante dall'applicazione dell'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441; l'assegnazione alle regioni territorialmente competenti, per i servizi delle unità sanitarie locali, del personale delle casse mutue aziendali affidatarie, pre-

via verifica da parte della regione del preesistente rapporto di destinazione esclusiva e continuativa del personale stesso all'attività di assistenza sanitaria a carattere obbligatorio; l'ultimazione delle procedure previste dall'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa degli enti di cui all'articolo 12 *bis* del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, nelle controversie relative alle operazioni di liquidazione destinate ad essere assunte dallo speciale ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Tutti i termini sostanziali e processuali concernenti i rapporti giuridici relativi ai beni e alle materie attribuiti alla gestione di liquidazione degli enti di cui al comma precedente, sono sospesi fino al 30 settembre 1981.

All'amministrazione economica, normativa e di fine servizio del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse, comandato o provvisoriamente assegnato alle unità sanitarie locali, provvedono, per la parte di rispettiva competenza, le regioni e le unità sanitarie locali nell'ambito della normativa vigente.

Art. 2.

I presidenti delle giunte regionali o delle giunte provinciali di Trento e Bolzano sono delegati a nominare, fra i dirigenti degli enti o casse disciolti inclusi nei contingenti da iscrivere nel ruolo regionale, ai sensi dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il commissario unico regionale di cui al precedente art. 1 ed eventualmente sub-commissari.

In caso di inadempienza provvede il commissario di Governo.

Art. 3.

I termini di cui al primo e al secondo comma dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono prorogati fino alla scadenza del trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Entro il termine di cui al precedente comma le regioni che non hanno compiutamente realizzato quanto indicato dal quinto comma dell'art. 7 della legge 13 maggio 1978, n. 180, nonché dall'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono avanzare al Ministero della sanità motivata domanda di proroga dei termini di cui al precedente comma. La domanda deve essere corredata dal programma dei presidi e dei servizi di assistenza psichiatrica e di salute mentale con indicazione dei relativi tempi di realizzazione e attivazione.

Il Ministro della sanità entro il termine di cui al primo comma, sentito il Consiglio sanitario nazionale, con proprio decreto dispone la proroga richiesta, che non potrà in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 1981.

Art. 4.

Nelle regioni in cui, ai sensi del precedente articolo, sia stata disposta la proroga nei termini di cui all'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli infermi di mente, già ricoverati anteriormente alla data del 18 maggio 1978, che lo richiedano, laddove non siano disponibili forme alternative di assistenza sul territorio, possono essere riammessi negli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici o negli istituti di cura privati che svolgono esclusivamente attività psichiatrica solo previa certificazione, recante le motivazioni che giustificano il ricovero, rilasciata da uno dei servizi di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ovvero, ove questi non siano stati istituiti, da uno dei servizi all'uopo individuati dalla USL, o in mancanza dalla regione competente per territorio.

Hanno diritto all'assistenza di cui al comma precedente i cittadini internati negli ospedali psichiatrici giudiziari che abbiano ottenuto la revoca della misura di sicurezza e che ne facciano richiesta all'autorità sanitaria competente.

Alla esibizione di analoga certificazione è altresì subordinato il ricovero nelle case di cura private neuro-psichiatriche convenzionate.

Art. 5.

All'art. 54 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo integrato dall'art. 13 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è aggiunto in fine, il seguente comma:

« Particolari, motivate deroghe, possono essere consentite, su richiesta delle regioni, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale ».

Art. 6.

(*Soppresso*)

Art. 7.

In attesa dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la durata degli incarichi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e all'art. 78, terzo comma, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in corso alla data del 2 marzo 1981, può essere prorogata di ulteriori centoventi giorni dalla scadenza degli stessi.

Art. 8.

(*Soppresso*)

Art. 8-*bis*.

Ai fini di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le unità sanitarie locali disciplinano l'effettuazione dei controlli sullo stato di salute dei soggetti aventi titolo alle prestazioni economiche di malattia e di maternità attraverso convenzioni da stipulare entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sulla base di appositi schemi-tipo elaborati d'intesa tra l'INPS e le regioni ed approvati con decreto del Ministro della sanità.

Art. 8-*ter*.

Ai fini di cui all'art. 22 *della legge* 23 *aprile* 1981, *n.* 155, *le gestioni commissariali dei servizi di assistenza sanitaria dell'INPS e dell'INAIL sono prorogate al* 31 *dicembre* 1981 *per le sole attività connesse alla erogazione delle prestazioni termali.*

Per l'esercizio 1981, *ferme restando le disposizioni di cui all'art.* 22, *primo e secondo comma, della legge* 23 *aprile* 1981, *n.* 155, *gli oneri relativi alle prestazioni di cui al precedente comma sono a carico del Fondo sanitario nazionale per la parte relativa alle sole prestazioni terapeutiche e a carico dei bilanci dell'INPS e dell'INAIL per la parte relativa alle prestazioni economiche e accessorie. Il versamento al bilancio dello Stato previsto a carico dell'INPS e dello INAIL dall'art.* 69, *primo comma, lettera* b), *della legge* 23 *dicembre* 1978, *n.* 833, *è costituito esclusivamente dalle somme già destinate dai predetti Istituti per l'anno* 1980 *all'erogazione delle sole prestazioni terapeutiche.*

Per il finanziamento da parte delle regioni delle sole prestazioni terapeutiche si applicano, per l'anno 1981, *le disposizioni previste per l'anno* 1979 *dall'art.* 52, *quarto comma, della legge* 23 *dicembre* 1978, *n.* 833.

Fino alla regolamentazione della materia, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad effettuare trattenute dagli avanzi annuali della gestione dell'assicurazione contro la tubercolosi, di cui all'articolo 69, *lettera* d), *della legge* 23 *dicembre* 1978, *n.* 833, *per far fronte ai maggiori oneri, rispetto alla misura del contributo previsto dalla lettera* b) *dello stesso art.* 69, *derivanti dall'erogazione delle prestazioni di sua competenza.*

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(4052)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimento concernente il trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Eternit Napoli di Bagnoli.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1981 la corresponsione del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Eternit Napoli di Bagnoli, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta per il periodo 12 maggio 1981-31 dicembre 1981.

(3862)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola di consumo, produzione e lavoro « S. Mauro », in Buscate, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1981 il rag. Ettore Fontana è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola di consumo, produzione e lavoro « S. Mauro », in Buscate (Milano), già posta in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione della sig.ra Giovanna Camurri.

(4031)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo a r.l. « Gamma », in Roma

Con decreto ministeriale 17 giugno 1981 il rag. Giorgio Fumagalli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo a r.l. « Gamma », in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 18 luglio 1980, in sostituzione del dott. Giuseppe Niccolini.

(3968)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. « S. Gabriele P.T. Seconda », in Roma.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1981 l'avv. Valerio Sampieri è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. « S. Gabriele P.T. Seconda », in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 16 febbraio 1981, in sostituzione dell'avv. Gastone Piperno, dimissionario.

(3928)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Villa Nadia », in Bitonto

Con decreto ministeriale 12 giugno 1981 i poteri conferiti al dott. Francesco Rosato, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Villa Nadia », in Bitonto (Bari), sono stati prorogati fino al 30 ottobre 1981.

(3947)

Scioglimento con nomina di commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Società cooperativa fra lavoratori dell'edilizia (S.C.L.E.) », in Napoli.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1981 la società cooperativa di produzione e lavoro « Società cooperativa fra lavoratori della edilizia (S.C.L.E.) », in Napoli, costituita per rogito notar Vittorio Iazzetti in data 23 febbraio 1973, repertorio n. 62612, registro società n. 563/1973, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Esposito Ermanno.

(3948)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Tarsia.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1981, al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Tarsia è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di giugno 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 70.630.303 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico di L. 75.336.301 iscritto a ruolo a nome della « Società cooperativa Piana di Sibari e Media Valle del Crati ». Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Cosenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(4006)

MINISTERO DEL TESORO

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Puglia, appartenenti al soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Con decreto 31 marzo 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Puglia, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni competenti per territorio ed all'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, degli immobili appartenenti al soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, esclusi i terreni, ubicati nella citata regione, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà dello stesso I.N.A.M., allocati nei suddetti immobili ed in quelli assunti in locazione nella medesima Regione.

Delle operazioni di trasferimento è incaricato il commissario liquidatore del suddetto ente.

(4040)

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Basilicata, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Con decreto 31 marzo 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Basilicata, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni di Potenza e Matera, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, allocati negli immobili assunti in locazione nei citati comuni, adibiti a compiti di assistenza sanitaria.

Delle operazioni di trasferimento è incaricato il commissario liquidatore della suddetta gestione.

(4041)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Modificazioni al disciplinare di gara per la vendita a mezzo aste pubbliche di formaggio Grana Padano e Parmigiano Reggiano detenuto dall'A.I.M.A. in pubblico ammasso.

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 30 maggio 1981, nella rubrica « Disposizioni e comunicati » è stato pubblicato il disciplinare di gara per la vendita a mezzo aste pubbliche di formaggio Grana Padano e Parmigiano Reggiano detenuto dall'A.I.M.A. in pubblico ammasso.

Considerata la necessità che l'A.I.M.A. provveda direttamente con propri avvisi particolari d'asta, a firma del direttore generale, all'indicazione di eventuali prezzi minimi di aggiudicazione di cui al titolo I, punto 1), ed alla fissazione di tempi differenziati per il ritiro ed il pagamento del prodotto in ragione di particolari e contingenti situazioni, è disposto quanto segue:

In deroga a quanto stabilito dal disciplinare di gara per la vendita a mezzo aste pubbliche di formaggio Grana Padano e Parmigiano Reggiano tenuto dall'A.I.M.A. in pubblico ammasso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 30 maggio 1981, l'AI.M.A. potrà provvedere direttamente, con propri avvisi particolari d'asta a firma del direttore generale dell'Azienda, alla indicazione di eventuali prezzi minimi di aggiudicazione ed alla fissazione di tempi differenziati per il ritiro ed il pagamento del prodotto, in ragione di particolari e contingenti situazioni.

Roma, addì 3 luglio 1981

Visto, p. *Il Ministro-Presidente*
VENERI

(4046)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Milano ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 27 marzo 1981, n. 4536 Div. 1, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad acquistare dalla S.r.l. Cevedale, per il prezzo di L. 745.000.000 + IVA, un corpo di fabbricato sito in Milano, via Grasselli n. 7, da destinare a sede di istituti scientifici e locali di deposito della predetta Università.

(3969)

MINISTERO DELLA SANITA'

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di specialità medicinale

Con decreto ministeriale 18 giugno 1981 è stata sospesa la autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio della specialità medicinale denominata « Vitalgan » cachet e relativa categoria compresse, registrate ai numeri 14.935 e 14.935/A a nome della ditta Vita farmaceutici S.p.a., ora Vita Delagrange S.p.a. di Torino (Decreto di sospensione n. 38/S).

(3988)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Conferma dell'autorizzazione alla società « Reconta Touche Ross - Organizzazione e revisione contabile S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 14 maggio 1981, ha confermato l'autorizzazione, già concessa alla società « Reconta - Organizzazione e revisione contabile S.p.a. » alla società « Reconta Touche Ross - Organizzazione e revisione contabile S.p.a. », in Milano, ad esercitare di revisione.

(3921)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Gestione commissariale della Latteria sociale turnaria di Reana del Roiale - Soc. coop. a. r.l.

Con deliberazione 9 giugno 1981, n. 2348, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della Latteria sociale turnaria di Reana del Roiale - Soc. coop. a r.l., con sede in Reana del Roiale (Udine), nominando commissario governativo, per la durata di sei mesi, il geom. Claudio De Odorico, residente a Reana del Roiale, via C. Manino, 47.

(3994)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca De Biase & C., società per azioni, in Castrovillari, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 6 giugno 1981, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca De Biase & C., S.p.a., in Castrovillari (Cosenza), in amministrazione straordinaria, il prof. Francesco Mario Piersante è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(3993)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di tre capitani dell'Arma dei carabinieri e di trentuno capitani del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al 104° corso superiore di stato maggiore.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, recante norme di esecuzione della legge 28 aprile 1976, n. 192, sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di tre ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e di trentuno ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al 104° corso superiore di stato maggiore, che sarà svolto presso la Scuola di guerra dell'Esercito durante l'anno accademico 1982-83.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli ufficiali:

a) che hanno frequentato e superato il 104° corso di stato maggiore;

b) che non hanno potuto partecipare ai concorsi per l'ammissione al 102° o al 103° corso superiore di stato maggiore per motivi di servizio o per gravi motivi di carattere privato, riconosciuti dal Ministro della difesa con propria determinazione, ovvero per comprovate infermità;

c) che non sono risultati vincitori dei concorsi per l'ammissione al 102° o al 103° corso superiore di stato maggiore, ovvero che non sono stati ammessi a detti concorsi per insufficienza di titoli.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, dovrà essere presentata, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del Corpo dal quale l'ufficiale dipende per l'impiego.

La data di presentazione della domanda è confermata dalla annotazione che il comandante del Corpo, o chi per esso, apporrà in calce alla domanda stessa al momento della ricezione. Il comandante del Corpo, o chi per esso, non prenderà in considerazione la domanda presentata dopo il termine stabilito nel primo comma.

Art. 4.

Il candidato dovrà indicare nella domanda:

il grado, cognome e nome;

la data e il luogo di nascita;

il reparto di appartenenza;

il corso di stato maggiore superato;

i titoli posseduti, validi agli effetti del concorso, che dovranno risultare acquisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti attestanti i titoli che gli aspiranti intendono far valere, eccezion fatta per quelli che possono essere desunti dalla documentazione personale inoltrata dai comandi del Corpo a corredo della stessa domanda.

Gli ufficiali di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 dovranno allegare alla domanda copia della determinazione del Ministero della difesa o della documentazione comprovante l'infermità che hanno determinato la loro esclusione dalla partecipazione al concorso per l'ammissione al 102° o al 103° corso superiore di stato maggiore ed il loro rinvio ad un concorso successivo.

Art. 5.

I comandi di Corpo, dopo aver acquisito la prescritta documentazione caratteristica prevista dall'art. 5, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, redatta per «partecipazione al concorso per l'ammissione al 104° corso superiore di stato maggiore» e chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, trasmetteranno le stesse domande corredate del libretto personale e dello stato di servizio, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale, dandone contestuale comunicazione allo Stato maggiore dell'Esercito - I Reparto - Ufficio impiego del personale nonché all'Ispettorato delle scuole - Scuola di guerra.

La trasmissione delle domande e della relativa documentazione allegata a corredo dovrà essere effettuata a mezzo corriere, entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La mancata presentazione della domanda da parte degli ufficiali per i quali è stato bandito il concorso preclude la possibilità di partecipare a concorsi successivi.

Gli ufficiali che abbiano frequentato o superato il 104° corso di stato maggiore, qualora vengano a trovarsi nella necessità di chiedere il rinvio della propria partecipazione al concorso per gravi motivi di carattere privato o per comprovate infermità, dovranno farne domanda, per via gerarchica, alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito. Sui motivi di carattere privato, esprimono parere le autorità gerarchiche; l'infermità deve essere riconosciuta dagli organi medico-legali competenti per territorio.

Art. 6.

I titoli da valutare ai fini del concorso sono i seguenti:

a) servizio prestato nell'arco della carriera da ufficiale in servizio permanente effettivo, con particolare riguardo a quello svolto dopo la frequenza del corso di stato maggiore;

b) periodo di comando effettuato;

c) corsi di formazione e specializzazione, che abbiano dato luogo a variazione matricolare ed a valutazione caratteristica, escluso il corso di stato maggiore;

d) titoli di studio posseduti e lingue estere conosciute, solo se annotate a matricola, secondo i gradi di conoscenza;

e) ricompense militari, medaglie al valor civile, eventuali altri titoli e benemerenze.

Art 7.

L'esame dei titoli è inteso ad accertare il possesso in misura elevata dei requisiti indicati all'art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, in modo che l'ufficiale dia affidamento di poter frequentare con esito positivo il corso superiore di stato maggiore e di disimpegnare successivamente funzioni di stato maggiore.

Il punteggio riportato al termine del corso di stato maggiore fa media col punteggio risultante dall'esame degli altri titoli di cui al comma precedente.

L'esame dei titoli, che si conclude con un punto espresso in trentesimi, è effettuato da una commissione, nominata dal Ministro della difesa, presieduta dal comandante della Scuola di guerra e di cui fanno parte, in qualità di membri, il direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito e un capo reparto dello stato maggiore dell'Esercito.

Per la valutazione dei titoli di cui all'articolo precedente la commissione assegna un massimo di trenta punti, espressi in trentesimi a frazione millesimale, ripartiti nel modo seguente:

fino ad un massimo di 18 punti, per i titoli indicati alla lettera *a*);

fino ad un massimo di 4,5 punti, per i titoli indicati alla lettera *b*);

fino ad un massimo di 4 punti, per i titoli indicati alla lettera *c*);

fino ad un massimo di 2,5 punti, per i titoli indicati alla lettera *d*);

fino ad un massimo di 1 punto, per i titoli indicati alla lettera *e*).

Art. 8.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) prova scritta di cultura storico-militare (vedasi allegato *A*);

b) prova orale di cultura generale e professionale (vedasi allegato *B*).

Alla prova scritta saranno ammessi i candidati che avranno ottenuto nella valutazione dei titoli un punto non inferiore a diciotto trentesimi. Ai candidati che non risulteranno ammessi, sarà data comunicazione diretta da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Art. 9.

La prova scritta di cultura storico-militare si svolgerà l'8 settembre 1981 presso la Scuola di guerra di Civitavecchia.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso ai sensi del precedente art. 8, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suddetti alle ore 8, muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti all'appello non potranno sostenere la prova scritta, qualunque siano i motivi dell'assenza, compresi quelli dovuti a causa di forza maggiore.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati, per essere ammessi alla prova orale, dovranno aver riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

Lo Stato maggiore dell'Esercito comunicherà agli interessati, con lettera raccomandata, l'esito della prova scritta e convocherà gli ufficiali ammessi alla prova orale, che avrà luogo in Civitavecchia.

I candidati che conseguiranno nella medesima un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi supereranno la prova orale.

I candidati saranno dichiarati idonei a frequentare il 104° corso superiore di stato maggiore se la media aritmetica tra i punteggi conseguiti nella prova scritta e in quella orale risulterà non inferiore a ventuno trentesimi.

Con successivo decreto del Ministro delle difesa sarà nominata la commissione esaminatrice della prova scritta ed orale, prevista dal quarto comma dell'art. 8 della legge 28 aprile 1976, n. 192.

Art. 10.

Gli ufficiali che non potranno partecipare alla prova scritta o a quella orale per comprovata infermità o per gravi motivi di carattere privato dovranno chiedere il rinvio della loro partecipazione al concorso. La domanda dovrà essere inviata, per via gerarchica, alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, dandone contestuale comunicazione allo Stato maggiore dell'Esercito - I Reparto - Ufficio impiego del personale, nonché all'Ispettorato delle scuole - Scuola di guerra. Sui motivi di carattere privato esprimono parere le autorità gerarchiche, l'infermità deve essere riconosciuta dagli organi medico-legali competenti per territorio.

Art. 11.

Le graduatorie di merito del concorso, distinte per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e per quelli delle altre Armi, saranno formate in base alla media aritmetica tra il punto riportato dal candidato nella valutazione dei titoli e la media dei voti riportati nelle prove di esame, dando la precedenza a parità di voto al più elevato in grado e a parità di grado:

se dello stesso ruolo, al più anziano in ruolo;

se di ruoli diversi, al più anziano di anzianità assoluta; in caso di pari anzianità assoluta si applicano le norme di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Le graduatorie, approvate dal Ministro della difesa, saranno pubblicate nel Giornale ufficiale.

Saranno ammessi a frequentare il 104° corso superiore di stato maggiore gli ufficiali compresi, nelle graduatorie, nel numero di posti messi a concorso.

La Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito comunicherà allo Stato maggiore dell'Esercito - I Reparto - Ufficio impiego del personale i nominativi degli ufficiali di cui al precedente comma.

Qualora alla data di inizio del 104° corso superiore di stato maggiore dovessero restare scoperti posti messi a concorso per rinuncia o per qualsiasi altro motivo, il Ministro della difesa, su proposta della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, ha facoltà di procedere entro l'inizio del medesimo corso, ad altrettante sostituzioni, secondo l'ordine di graduatoria.

Roma, addì 4 giugno 1981

Il Ministro: Lagorio

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1981
Registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 206

Allegato *A*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI PER L'AMMISSIONE AL CORSO SUPERIORE DI STATO MAGGIORE

Prova scritta di cultura storico-militare

I. — *Modalità*

1) Svolgimento di un tema a scelta sui tre che vengono proposti.

2) Tempo a disposizione: 8 ore.

3) Punteggio minimo: 18/30.

4) Non è ammessa la consultazione di libri ad eccezione del vocabolario linguistico.

II. — *Programma*

La materia compresa nei paragrafi che seguono dovrà essere considerata soltanto per il periodo compreso tra il congresso di Berlino (1878) e i nostri giorni.

1) Linee essenziali e caratteristiche della storia dei principali Stati europei ed extra europei, con particolare riguardo agli avvenimenti e ai fatti determinanti della loro politica estera e militare.

2) Cenni essenziali sullo sviluppo e sulle manifestazioni di alcuni dei principali aspetti che caratterizzano il periodo considerato e sulle conseguenze derivanti nei rapporti fra gli Stati: imperialismo, colonialismo, sviluppo demografico, scoperte e invenzioni scientifiche, industrialismo, conquista delle materie prime e dei mercati, lotte sociali e affermazione delle principali ideologie. Evoluzione degli avvenimenti costituenti cause determinanti il primo conflitto mondiale.

3) La prima guerra mondiale:

principali avvenimenti, lineamenti generali del suo sviluppo e relativa valutazione critica, con particolare riguardo alla parte sostenuta dall'Italia;

caratteri essenziali (sociali, politici, economici, organici, strategici, tattici, logistici, tecnici, ecc.).

4) Linee fondamentali del periodo 1918-39; valutazione degli aspetti principali e analisi delle cause che hanno portato al secondo conflitto mondiale.

5) La seconda guerra mondiale:

orientamento sugli avvenimenti principali e sui loro caratteri, sulle linee essenziali del loro sviluppo e sui vari periodi in cui detta guerra può essere distinta;

caratteri essenziali (sociali, politici, economici, strategici, tattici, logistici);

assetto risultante e nuove potenze.

6) L'Organizzazione delle Nazioni unite:

scopi;

mezzi;

modalità organizzative essenziali e loro valutazione.

7) Le Organizzazioni internazionali:

organizzazione del trattato Nord Atlantico (NATO): scopi, organismi civili e militari;

organizzazione del Patto di Varsavia (cenni);

CENTO, SEATO, ANZUS (limitatamente all'indicazione dei Paesi contraenti e dell'area geografica interessata).

8) Avvenimenti successivi alla seconda guerra mondiale:

il processo di decolonizzazione. Cause determinanti e scelte politiche dei nuovi Stati;

le guerre arabo-israeliane, il Medio Oriente, la crisi petrolifera;

la crisi di Cuba, la guerra del Vietnam, i fatti di Ungheria e Cecoslovacchia.

9) Argomenti di carattere storico-militare, sociale, economico, geografico di attualità.

Il Ministro della difesa
Lagorio

ALLEGATO B

PROGRAMMA DEGLI ESAMI PER L'AMMISSIONE AL CORSO SUPERIORE DI STATO MAGGIORE

PROVA ORALE DI CULTURA GENERALE E PROFESSIONALE

I. — *Modalità*

1) La materia è ripartita in due gruppi di tesi, « gruppo cultura generale » e « gruppo impiego ».
2) Il candidato è interrogato su una tesi, estratta a sorte, per ciascun gruppo di tesi.
3) La durata minima della prova è di 45'.
4) Punteggio minimo: 18/30.

II. — *Programma*

(Vds. appendice)

PRIMO GRUPPO DI TESI

« GRUPPO CULTURA GENERALE »

Tesi n. 1

1) *Sociologia e psicologia militare*:

La sociologia ed i suoi rapporti con le altre scienze:
Sociologia: scienza della società.
Genesi e sviluppo della sociologia in una prospettiva storica.
Concetti e schemi di classificazione.
Il futuro della sociologia.
Metodologia sociologica.
Rapporti della sociologia con le altre scienze.

2) *Geografia ed economia*:

a) Geografia:
Generalità: partizione della geografia e metodo geografico;
L'Italia:
la Repubblica italiana e la sua popolazione;
pianura padana;
scacchiere italo-francese;
Europa: la regione europea in generale;
Paesi extra europei: i Paesi dell'Asia.

b) Economia:
Generalità:
il pensiero economico e la sua evoluzione;
oggetto della scienza economica;
i bisogni ed i beni economici;
la ricchezza: patrimonio e reddito;
la produzione: consumo e produzione, i fattori della produzione.
Il sistema dell'economia di mercato:
nozione di mercato;
teoria elementare del prezzo e sue applicazioni.

Tesi n. 2

1) *Sociologia e psicologia militare*:

I grandi temi della ricerca sociologica:
Popolazione e società.
La società industriale.
La stratificazione e la mobilità sociale.
La sociologia della famiglia.
La sociologia della conoscenza.
La sociologia militare.
La sociologia urbana e rurale.
Le grandi istituzioni politiche.
La sociologia della religione e dell'educazione.

2) *Geografia ed economia*:

a) Geografia:
Generalità: la geografia militare;
L'Italia:
il sistema alpino;
scacchiere italo-svizzero;
Europa: la regione iberica, francese, britannica; la fennoscandia;
Paesi extra europei: il Medio Oriente; l'America Latina.

b) Economia:
Generalità: i problemi fondamentali dell'economia.
L'attività economica e le sue regole.
Il sistema dell'economia di mercato:
teoria della produzione e sistema dei prezzi;
teoria della distribuzione e sistema dei prezzi.
L'intervento pubblico nell'economia: politica di stabilizzazione economica.
Sistema ad economia pianificata: teorie collettivistiche ed economia pianificata (generalità).

Tesi n. 3

1) *Sociologia e psicologia militare*:

Cenni di psicologia sociale:
La psicologia sociale come scienza.
L'interazione sociale.
La sociologia dei gruppi.
Piccoli gruppi: struttura e leadership.
Piccoli gruppi: processi e funzionamenti.
Comportamento intergruppo.

2) *Geografia ed economia*:

a) Geografia:
Generalità: le monografie;
L'Italia:
il sistema appenninico;
geografia economica italiana;
vie di comunicazione terrestre, marittima, aerea;
considerazioni militari sulla catena appenninica e sulle isole;
Europa:
Europa centrale: Germania, Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, Romania, Svizzera, Austria;
considerazioni sullo scacchiere europeo;
Paesi extra europei:
i paesi dell'Africa;
l'America del nord.

b) Economia:
Generalità: microeconomia e macroeconomia.
Le forme dell'economia di mercato.
L'intervento pubblico nell'economia: politica di sviluppo e di ridistribuzione del reddito.
Sistemi ad economia pianificata: sistema economico sovietico.

Tesi n. 4

1) *Sociologia e psicologia militare*:

Guerra, pace e civiltà:
Conflittualità e fenomeno guerra.
Elementi geopolitici del fenomeno.
Guerra, civiltà e società.
Evoluzione storica del fenomeno guerra.
Gerarchie sociali e istituzioni militari.
Pacifismo e piani di pace.
Guerra e pace verso l'orizzonte degli anni 2000.

2) *Geografia ed economia*:

a) Geografia:
Generalità: la documentazione geografica militare;
L'Italia:
idrografia e clima;
economia italiana (agricoltura, industria, turismo, commercio, fonti di energia);
scacchiere nord orientale italiano;
Europa:
Europa orientale e sud orientale: l'Unione sovietica ed i Balcani;
considerazioni sullo scacchiere meridionale europeo;
Paesi extra europei:
paesi rivieraschi del Mediterraneo;
le calotte polari.

b) Economia:
Generalità: i sistemi economici.
L'evoluzione del sistema di mercato e la lotta contro gli squilibri economici:
la rivoluzione keynesiana;
concetto di reddito nazionale;

le fluttuazioni congiunturali e l'inflazione;
politica anticiclica e anticongiunturale.

L'intervento pubblico nell'economia: strumenti dell'intervento pubblico e programmazione economica.

Sistemi ad economia pianificata: sistemi economici dei paesi dell'Europa orientale (URSS esclusa).

SECONDO GRUPPO DI TESI

« GRUPPO IMPIEGO »

Tesi n. 1

1) *Tattica*:

Generalità sulla battaglia difensiva e sull'area della battaglia.

Intervento contro aviosbarchi, elisbarchi e sbarchi dal mare a livello G.U. cpls. ed el. e relative competenze.

Generalità sulle operazioni difensive, offensive e controffensive.

Generalità sulla battaglia offensiva.

Schieramento per la battaglia a livello C.A. e G.U. el.; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione ai livelli considerati.

Valutazione della situazione nemica: scopi che persegue e processo metodologico adottato.

2) *Logistica*:

Impostazione e struttura del problema logistico di scacchiere.

Il 2° anello logistico e le sue funzioni tipiche.

Organizzazione della circolazione.

Organizzazione e funzionamento del settore della sanità.

Tesi n. 2

1) *Tattica*:

Azione di frenaggio a livello C.A. e G.U. el. e relative competenze; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione ai livelli considerati.

Ricerca e presa di contatto e relative competenze a livello C.A.; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione al livello considerato.

Informazioni da ricercare e fattori pertinenti (generali, relativi all'ambiente naturale e alle forze nemiche).

Assunzione dei dispositivi e relative competenze a livello C.A.

2) *Logistica*:

Il problema logistico di scacchiere per il supporto della manovra in ritirata.

La catena funzionale logistica.

Gestione del parco veicoli ruotati dell'Esercito.

Organizzazione e funzionamento del settore dei materiali di armamento.

Tesi n. 3

1) *Tattica*:

Azione nella PD a livello C.A. e relative competenze; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione al livello considerato.

Il combattimento difensivo nei centri abitati.

Attacco a livello C.A. e relative competenze; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione al livello considerato.

Fonti delle informazioni, organi e mezzi di ricerca.

2) *Logistica*:

Il problema logistico di scacchiere per il supporto della manovra difensiva.

Le attività logistiche fondamentali.

Lo stazionamento.

Organizzazione e funzionamento del settore di commissariato.

Tesi n. 4

1) *Tattica*:

Azione nella PD a livello G.U. el. e relative competenze; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione al livello considerato.

Attacco a livello G.U. el. e relative competenze; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione al livello considerato.

Il combattimento offensivo nei centri abitati.

Processo informativo: generalità e organizzazione della ricerca.

2) *Logistica*:

Il problema logistico di scacchiere per il supporto delle operazioni offensive.

Evoluzione dell'organizzazione logistica territoriale secondo il modello 80.

Gestione del parco veicoli cingolati e macchine per lavori in terra e del parco materiali del genio.

Organizzazione e funzionamento del settore dei trasporti.

Tesi n. 5

1) *Tattica*:

Impiego delle riserve nella battaglia difensiva a livello C.A. e G.U. el. e relative competenze.

Zone delle retrovie di C.A. e di G.U. el. nella battaglia difensiva.

Azione di annientamento: l'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione a livello C.A. e G.U. el. Cenni.

Processo informativo: ricerca e raccolta, elaborazione, diffusione e utilizzazione dei dati informativi.

Le varie Armi nella battaglia offensiva. Cenni.

2) *Logistica*:

Funzionamento dei servizi nell'ambito delle G.U. el.

Organizzazione del movimento.

I principali documenti di carattere logistico.

Le unità di misura logistiche e le procedure per il rifornimento munizioni.

Tesi n. 6

1) *Tattica*:

La manovra in ritirata a livello C.A. e G.U. el. e relative competenze; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica manovra ai livelli considerati.

Passaggio al combattimento con impiego di armi nucleari nella battaglia difensiva e offensiva.

Le varie Armi nei combattimenti nei centri abitati.

Attività informativa difensiva.

Le varie Armi nella difensiva. Cenni.

2) *Logistica*:

L'autonomia funzionale dello scacchiere e le procedure per il calcolo delle scorte.

Il centro logistico e il centro sanitario di G.U. el.

Gestione del parco armi, artiglieria e mezzi tecnici.

La zona di combattimento: sua ripartizione e organizzazione ai fini logistici.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

(4028)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di attuario nella prima qualifica del ruolo professionale, classe iniziale

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle vigenti norme regolamentari, un concorso pubblico, per esami, ad un posto di attuario nella prima qualifica del ruolo professionale, classe iniziale, dell'ENASARCO, ente di diritto pubblico, con sede in Roma alla via Antoniotto Usodimare, 29.

Requisiti:

diploma di laurea in scienze statistiche ed attuariali;

abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo professionale;

età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo secondo lo schema allegato al bando di concorso, corredate di autentica della firma dell'aspirante, dovranno pervenire in piego raccomandato o essere presentate a mano (dalle ore 10,30 alle ore 12 dei giorni non festivi) alla Direzione generale dell'ENASARCO - Servizio del personale - Via Antoniotto Usodimare, 29, Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La sede di servizio è Roma; per nessun motivo verranno adottati provvedimenti di trasferimento.

Gli aspiranti dovranno strettamente attenersi alle norme del bando di concorso che è in visione presso il servizio del personale della direzione generale e presso gli uffici periferici dell'Ente.

(4020)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso circoscrizionale, per titoli, a sei posti, elevati a dieci, di commesso nella carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Veneto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 9 al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1980 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 10 giugno 1981 il decreto ministeriale 15 maggio 1979 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso circoscrizionale, per titoli, a sei posti, elevati a dieci, di commesso in prova nella carriera ausiliara dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Veneto, indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 3 febbraio 1977.

(3933)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso circoscrizionale, per titoli, a dieci posti, elevati a sedici, di commesso nella carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lombardia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 10 al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1980 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 20 giugno 1981 il decreto ministeriale 2 maggio 1979 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso circoscrizionale, per titoli, a dieci posti, elevati a sedici, di commesso in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lombardia, indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 3 febbraio 1977.

(3934)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di tre posti di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva.

Nel Bollettino ufficiale n. 21-22 del 24-31 maggio 1979, è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 dicembre 1978, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di tre posti di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva, indetto con decreto ministeriale 5 novembre 1974.

(3826)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Graduatoria dei vincitori del concorso riservato ad otto posti di medico condotto vacanti nella provincia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6698/VIII del 9 dicembre 1980 con il quale venne indetto il concorso riservato per esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Macerata, ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dell'art. 24-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Visti e riscontrati regolari gli atti della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;

Viste le leggi della regione Marche n. 5 del 10 agosto 1972 e n. 2 del 30 gennaio 1973;

Visto l'art. 47 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978;

Visto l'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979;

Visto l'art. 24-*ter* della legge n. 33 del 29 febbraio 1980;

Decreta:

I seguenti dottori in medicina, risultati idonei nel concorso riservato di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche segnate accanto a ciascuno di essi:

1) Caridi Salvatore: condotta medica di Appignano - unica;
2) De Donno Vincenzo: condotta medica di Castelsantangelo - unica;
3) Venanzoni Piero: condotta medica di Fiastra - unica;
4) Poggi Cesare: condotta medica di Gagliole - unica;
5) Fabrizi Leonardo: condotta medica di Montecassiano - prima condotta;
6) Parrucci Enrico: condotta medica di S. Ginesio - prima condotta;
7) Ascani Firmina: condotta medica di Serravalle - unica;
8) Pierdomenico Paolo: condotta medica di Ussita - unica.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino Ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia, nonché all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Macerata, addì 16 giugno 1981

Il medico provinciale: PUCCI

(4029)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Stralcio di una sede dal concorso a posti di medico condotto e ostetrica condotta vacante nella provincia

Con decreto 5 giugno 1981, n. 3497, è stato stralciato dal bando di concorso, per titoli ed esami, per posti di medico e di ostetrica condotti vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1978, di cui al decreto n. 2560 del 30 luglio 1979, la condotta medica di Cattolica Eraclea.

(3763)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1981, n. **10**.

Interventi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 30 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Marche, in attuazione dell'art. 6 dello statuto, promuove iniziative e interventi per il reinserimento dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie nel tessuto economico e sociale della Regione.

Art. 2.

Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo precedente, sono predisposti i seguenti interventi:

a) le provvidenze previste dalla legge regionale a favore di imprese e cooperative agricole, commerciali, artigianali e turistiche, sono prioritariamente disposte a favore di imprese gestite e di cooperative formate prevalentemente da lavoratori emigrati che siano rientrati da non oltre due anni con almeno un biennio di permanenza all'estero;

b) le leggi regionali che prevedono provvidenze per la edilizia abitativa stabiliscono le modalità di concessione di mutui agevolati a favore dei lavoratori emigrati che siano rientrati da non oltre due anni con almeno un biennio di permanenza all'estero;

c) i comuni, con le disponibilità finanziarie determinate ai sensi del successivo art. 3, predispongono ed erogano i servizi necessari ad agevolare il reinserimento degli emigrati e dei familiari quali: assistenza per agevolare la frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado; corsi di aggiornamento nella lingua italiana; concorso nelle spese sostenute per la traslazione delle spoglie dei lavoratori e dei loro familiari deceduti all'estero; prestazioni economiche agli emigrati in condizioni economiche disagiate per far fronte alle spese sostenute nella temporanea permanenza in patria; concorso nelle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie, sostenute per sè e per i propri familiari dal lavoratore emigrato che rientri definitivamente nella Regione;

d) la Regione eroga a favore degli emigrati e dei loro familiari privi di mezzi, provvidenze in denaro per favorire la frequenza di corsi universitari nella regione Marche;

e) la Regione dispone sovvenzioni a enti, associazioni, istituzioni operanti nella Regione, che svolgono attività indicate nella presente legge.

Art. 3.

La giunta regionale adegua ai principi indicati all'articolo precedente le direttive previste dalle leggi di delega e adotta ogni altro provvedimento necessario alla effettiva attuazione.

La giunta regionale, sentito il parere della consulta regionale dell'emigrazione, propone al consiglio regionale, per l'anno 1981, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ed entro il 28 febbraio per gli anni successivi, il programma annuale degli interventi di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) del precedente art. 2.

In detto programma sono indicati l'ammontare dei fondi da destinare a ogni tipo di intervento e i criteri per la predisposizione ed erogazione dei servizi di competenza dei comuni.

Art. 4.

E' istituita la consulta regionale dell'emigrazione con compiti di proposta e consulenza agli organi regionali per l'attuazione degli interventi disposti dalla presente legge.

La consulta regionale dell'emigrazione studia il fenomeno dell'emigrazione e dell'immigrazione nelle cause e negli effetti che esso determina nell'economia, nella vita sociale della Regione, nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati all'estero, degli immigrati e delle loro famiglie, promuovendo i necessari collegamenti con il Ministero degli affari esteri.

La giunta regionale provvede all'attuazione degli interventi di propria competenza sentita la consulta regionale della emigrazione.

Art. 5.

La consulta regionale dell'emigrazione è composta da:

a) il presidente della giunta regionale o un assessore delegato, che presiede;

b) cinque rappresentanti del consiglio regionale, di cui tre componenti del consiglio stesso e due scelti dal consiglio tra esperti in problemi dell'emigrazione;

c) quattro rappresentanti delle amministrazioni provinciali designati dalla sezione regionale dell'Unione delle province d'Italia;

d) quattro rappresentanti delle amministrazioni comunali designati dalla sezione regionale dell Associazione nazionale comuni italiani;

e) tre rappresentanti delle comunità montane designati dalla sezione regionale dell'Unione nazionale comuni ed enti montani;

f) dodici rappresentanti degli emigrati, designati unitariamente dalle proprie organizzazioni operanti all'estero;

g) sei rappresentanti delle organizzazioni a carattere nazionale che operano in Italia a favore degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie;

h) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

i) tre rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale che assistono gli emigrati, gli immigrati e le loro famiglie e che operano in campo nazionale;

l) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni degli industriali, artigiani, commercianti e agricoltori maggiormente rappresentative;

m) un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

n) un rappresentante del Ministero degli esteri.

Art. 6.

La consulta regionale dell'emigrazione dura in carica per lo stesso periodo del consiglio regionale.

I suoi componenti sono nominati all'inizio di ogni legislatura con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione del consiglio regionale, su designazione degli organismi secondo quanto disposto nel precedente art. 5; essi svolgono le loro funzioni fino al rinnovo della consulta stessa.

Alla sostituzione per qualunque causa dei componenti della consulta regionale dell'emigrazione si provvede con le stesse modalità relative alla loro nomina.

La consulta regionale dell'emigrazione elegge nel proprio seno il comitato di presidenza composto, oltre che dal presidente, da sei membri di cui un vice presidente e un segretario scelti tra i rappresentanti di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente.

Spetta al presidente convocare e presiedere la consulta regionale dell'emigrazione e del comitato di presidenza.

Il comitato di presidenza fissa l'ordine del giorno delle sedute della consulta e svolge compiti di proposta e coordinamento dell'attività della stessa.

Art. 7.

La consulta regionale dell'emigrazione è convocata almeno ogni tre mesi; può riunirsi in seduta straordinaria su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

Il presidente può far partecipare ai lavori della consulta rappresentanti di amministrazioni, enti e associazioni interessate agli argomenti posti in esame.

La consulta regionale dell'emigrazione e il comitato di presidenza, previa intesa della giunta regionale con il governo, possono svolgere all'estero attività promozionali secondo le disposizioni e nei limiti di cui all'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Ai membri della consulta regionale dell'emigrazione, per l'espletamento delle loro funzioni competono l'indennità di presenza, il rimborso spese e il trattamento di missione pari a quelli spettanti ai componenti dell'organo regionale di controllo; l'aumento del 50 per cento dell'indennità di presenza prevista per il presidente del comitato regionale di controllo si applica oltre che al presidente, ai membri del comitato di presidenza.

Le indennità di cui al comma precedente non spettano ai consiglieri regionali.

Ai fini dell'individuazione della sede per il trattamento di missione, si ha riguardo alla residenza anagrafica, ancorchè situata all'estero.

Art. 8.

La legge regionale 27 febbraio 1975, n. 8, è abrogata.

Fino alla costituzione della consulta regionale dell'emigrazione ai sensi del secondo comma del precedente art. 6, resta in carica l'organismo previsto dall'art. 4 della legge regionale 27 febbraio 1975, n. 8.

Art. 9.

Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1981, la spesa di lire 700 milioni; per gli anni successivi, l'entità della spesa è stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto della presente legge sono iscritte:

a) per l'anno 1981 a carico del cap 4251102 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per il detto anno con la denominazione « Spese per interventi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 700 milioni;

b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede:

a) per l'anno 1981 mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap 5100101 del bilancio di previsione per l'anno 1981, elenco n. 2, partita n. 9, per lire 700 milioni;

b) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 23 aprile 1981

MASSI

(3625)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811830)